



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
10^a Seduta
Martedì 3 maggio 2022

Deliberazione n. 75 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente i tre articoli, che sono approvati con l'emendamento introdotto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 15, contrari 9 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 5 maggio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 74 del 3 maggio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018,
N. 9 (INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA 'NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA
LEGALITÀ, DELL'ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA TRASPARENZA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 2022.

Reggio Calabria, 5 maggio 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a modificare l'ultimo capoverso del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9. Si ritiene opportuno intervenire per differire il termine entro il quale i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, avrebbero dovuto adeguarsi a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 16.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, atteso che tendono a differire al 31 dicembre 2022 il termine di adeguamento da parte dei titolari di sale da gioco, rivendite di generi di monopolio e sale scommesse, a quanto indicato nell'articolo 16, commi 3 e 4 della l.r. 9/2018.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifica l.r. 26 aprile 2018 n. 9. Norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 9/2018)

1. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), le parole: "entro i quarantotto mesi successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

Art.2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.